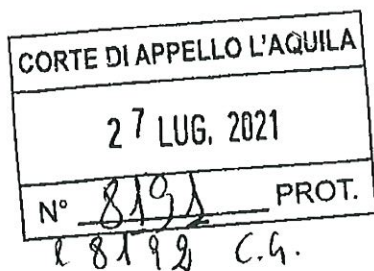




Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.



Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni di
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 1/VA/2020

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

Bando relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2021, ha adottato la seguente delibera:

VISTO,
L'Aquila li 27.7.2021

Il Presidente
Fabrizia Francabandera

4
G.S.T.

Roma 26/07/2021
Protocollo P 15048/2021

11C

"Il Consiglio,

Vista la delibera consiliare approvata nella seduta dell'11 novembre 2020 Prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020, avente ad oggetto "*Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023- 2025*";

Considerato che in data 31 dicembre 2022 cesseranno dall'incarico i giudici onorari minorili nominati o confermati per il triennio 2020 - 2022 e che pertanto ai sensi della richiamata normativa si dovrà procedere alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023- 2025;

Rilevato che il Consiglio superiore della magistratura determina con apposita delibera le modalità di formulazione del bando di selezione relativo alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili mentre è cura dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della suddetta circolare CSM - Prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020, provvedere a predisporre adeguate forme di pubblicità del citato bando, dandone notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.;

Tutto ciò premesso

delibera

BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni o presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello per il triennio 2023-2025 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 7), nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 7).

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

g) conoscenza della lingua italiana e tedesca;
h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino

4
G.ST

Roma 26/07/2021
Protocollo P 15048/2021

11C

(art. 8, secondo comma e 20 ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere *"cittadini benemeriti dell'assistenza sociale"* e *"cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia"* (articolo 2 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).

3. Il requisito di *"cultore"* di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di *"cultore"* di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di *"benemerita dell'assistenza sociale"* è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine *"benemerita"* si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerita comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per *"assistenza sociale"* si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

7. I requisiti per la nomina a giudice onorario minorile devono permanere per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Il giudice onorario minorile è obbligato a comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina.

Articolo 2 *Limiti di età*

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2022.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2022, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 3 *Conferma nell'incarico*

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste

nell'articolo 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. Il giudice onorario minorile nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione, il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata dall'11 ottobre 2021 ore 10:00 all'11 novembre 2021 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL: " <https://concorsi.csm.it/onorari> " per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo, collegandosi all'indirizzo URL: "<https://concorsi.csm.it/onorari>".

Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura il candidato, dopo aver effettuato l'upload del file "domanda di nomina e conferma a giudice onorario minorile" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il nulla-osta all'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile se l'aspirante sia dipendente pubblico o privato, l'autorelazione e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – deve procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda stessa. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo: "<https://concorsi.csm.it/onorari>" dall'11 ottobre 2021 alle ore 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di cultore di una delle materie di cui all'art. 2 del Regio Decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni, ovvero, in una delle materie o specializzazioni di cui all'art. 1 del presente bando.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica